

# STATUTO

## Art. 1: Costituzione e sede

È costituita l'associazione Culturale denominata **Cyber Saiyan Ente del Terzo Settore**, abbreviata Cyber Saiyan ETS (di seguito per brevità indicata anche come Associazione), con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede nel comune di Roma, piazza Annibaliano 18, 00198, Roma (RM).

Il Consiglio Direttivo, con semplice deliberazione, potrà variare la sede dell'Associazione e istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## Art. 2: Durata

L'associazione ha durata illimitata.

## Art. 3: Oggetto sociale, finalità e attività

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'Associazione, che non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, persegue la promozione di iniziative di qualsiasi genere con la finalità di divulgare tematiche relative a cyber security ed ethical hacking.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- promozione, diffusione e condivisione di tecniche, know-how, filosofia e in generale di tematiche appartenenti alle sfere di competenza dell'Associazione;
- organizzazione, realizzazione e gestione di eventi, iniziative, collaborazioni, convegni, seminari, meeting e cicli di conferenze inerenti la cyber security e l'ethical hacking;
- organizzazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione professionale (sia nel settore privato che in quello pubblico, sia in aula che da remoto) attraverso l'ausilio di qualsiasi supporto utile alla diffusione delle conoscenze e delle competenze dell'Associazione;
- promozione di iniziative di collaborazione tra ambiente universitario, mondo professionale e mondo industriale;
- promozione e/o finanziamento di attività di ricerca negli ambiti di competenza;
- promozione e/o svolgimento di attività divulgativa negli ambiti di competenza;
- proposizione dell'Associazione stessa come punto di riferimento sul territorio teso ad aggregare esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, sia direttamente sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi simili fini istituzionali:

- organizzare, supportare o patrocinare eventi, seminari, convegni, conferenze, corsi, workshop;
- gestire server di rete, siti web, mailing-list;
- pubblicare libri, riviste, newsletter;
- effettuare o commissionare studi e ricerche;
- partecipare a progetti e riunioni in Italia ed altri paesi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi;
- stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

## Art. 4: I Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone, donne ed uomini, che abbiano compiuto il 18° anno di età, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia, orientamento sessuale o estrazione sociale e che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione e che accettino lo Statuto ed il Regolamento.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e svolgono la loro attività nei confronti dell'Associazione a titolo gratuito, indipendentemente da eventuali cariche ricoperte, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali e del diritto di voto.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed al Regolamento ed alle deliberazioni degli Organi Sociali e versare nei tempi previsti dal Regolamento la quota associativa.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Sono Soci dell'associazione:

- Soci Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- Soci Ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- Soci Onorari: sono i soci nominati dall'Assemblea in seguito a uno speciale contributo alla vita dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

La quota associativa relativa a ciascuna categoria di soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal Regolamento. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio ed ogni anno deve essere versata entro i termini stabiliti dal Regolamento.

## Art. 5: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini stabiliti dal Regolamento;
- recesso, che deve essere manifestato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione;
- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- voto dell'Assemblea dei Soci.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

## Art. 6: Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse
- a svolgere le attività preventivamente concordate con gli Organi Sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare all'Assemblea dei Soci e, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.

## Art. 7: Gli Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono non retribuite e hanno una durata stabilita dal Regolamento.

Non è in nessun caso ammesso il voto segreto; il voto per delega è ammesso nella misura massima di una delega a persona delegata.

## Art. 8: L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto di sua competenza ed in particolare:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e-art.148 del TUIR) a mezzo email ed attraverso i canali internet dell'Associazione garantendo capillare diffusione. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o in delega della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza

semplice dei voti presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera a maggioranza semplice dei voti presenti.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 50% degli associati, per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del Patrimonio. L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione in proprio o in delega della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei due terzi più uno dei voti presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione; le deliberazioni assembleari dovranno essere riportate sui libri sociali e restano a disposizione dei soci per la libera consultazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

## Art. 9: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

E' riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente. Inoltre il Consiglio può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il Regolamento (comprese sue successive eventuali modifiche) che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo si impegna solennemente, con l'accettazione della nomina, a partecipare alle riunioni; nel caso un membro del Consiglio Direttivo si assentasse per più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo il Consiglio Direttivo può farlo decadere secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

In caso di impossibilità, decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito secondo le modalità stabilite dal Regolamento; il mandato dei nuovi membri scade comunque alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, mentre le eventuali sostituzioni devono essere ratificate nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente o in caso di impossibilità, decadenza o dimissioni in contemporanea della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo rimane in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti e viene sciolto nel più breve tempo possibile con la contestuale convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

## Art. 10: Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, resta in carica per quattro anni ed automaticamente rinnovato qualora non si convochi l'apposita Assemblea.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio;
- rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa;
- presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente dell'Associazione, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## Art. 11: Il Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi di enti e associazioni, donazioni, erogazioni e lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
- contributi liberali degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- sponsorizzazioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

## Art. 12: Il Bilancio

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso essere divise tra gli associati anche in forma indiretta.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

## Art. 13: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

## Art. 14: Disposizioni Finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.